



FONDAZIONE ROMA

STATUTO

maggio 2024

STATUTO

FONDAZIONE ROMA

TITOLO I

Denominazione e Sede - Finalità, Patrimonio e Reddito

Capo I

Attività istituzionale

Art. 1

Denominazione e Sede

1. La Fondazione Roma, ente morale, di seguito denominata “Fondazione”, costituita su base associativa, è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Roma, istituita con Rescritto Pontificio del 20 giugno 1836, e del Monte di Pietà di Roma incorporato nel 1937 dei quali perpetua i principi originari.

2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e con durata illimitata, ed è soggetto preposto all’organizzazione delle libertà sociali.

3. Essa è disciplinata oltre che dalle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile, dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e dal presente Statuto.

4. La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 2

Finalità e settori di intervento

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico in via esclusiva nei settori di cui al successivo comma 2.

2. La Fondazione opera nei seguenti settori:

- a) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- b) Arte, attività e beni culturali;
- c) Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- d) Ricerca Scientifica e tecnologica;
- e) Volontariato, filantropia e beneficenza;
- f) Religione e sviluppo spirituale;
- g) Assistenza agli anziani;
- h) Diritti civili;
- i) Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
- j) Attività sportiva;
- k) Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- l) Protezione civile;
- m) Patologie e disturbi psichici e mentali;
- n) Famiglia e valori connessi;

o) Crescita e formazione giovanile.

3. Nell'ambito dei settori di cui al precedente comma 2, il Comitato d'Indirizzo individua, ogni triennio, i settori rilevanti nel numero massimo di cinque. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni va data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Art. 3

Ambito territoriale

La Fondazione svolge le proprie attività istituzionali in Italia, con particolare riguardo al territorio della Provincia di Roma ed a quello della Regione Lazio, in Europa geografica ed, in via eccezionale, nei Paesi extraeuropei.

Art. 4

Modalità operative

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2, la Fondazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come può avvalersi o collaborare con altri soggetti.

2. Con proprio regolamento interno sono determinati, in via generale, le modalità ed i criteri secondo cui dovranno essere realizzati gli scopi statutari della Fondazione, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare, con piena trasparenza, la motivazione delle scelte e la più ampia pos-

sibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione ed equilibrata destinazione delle risorse, l'efficacia degli interventi e la preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. La Fondazione può esercitare attività di impresa, con contabilità separata, solo se direttamente strumentale ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti individuati dal Comitato di Indirizzo ai sensi del precedente art. 2, comma 3, ovvero detenere partecipazioni, anche di controllo, in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese strumentali di cui all'art. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 153/1999, intendendo per tali le imprese esercitate dalla Fondazione, o da società di cui la Fondazione detiene il controllo, operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi forma di finanziamento, erogazione, o sovvenzione, diretta od indiretta, a favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

4. Al fine di perseguire le proprie finalità, la Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale ed immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statuari e può contrarre debiti con le società partecipate o ricevere garanzie dalle mede-

sime così come prestarle, operando nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio. Il rilascio di garanzie è consentito solo nel perseguimento delle finalità istituzionali, e comunque nel limite del 10% del patrimonio.

5. La Fondazione può assumere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. Può valersi anche di personale comandato delle società controllate. Può delegare, per ragioni di efficienza e di economicità, anche in via continuativa, funzioni e servizi organizzativi, amministrativi e contabili a soggetti esterni.

Capo II **Patrimonio**

Art. 5 **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato agli scopi statutari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente Statuto.

Esso si incrementa inoltre per effetto:

a) di tutti gli accantonamenti a riserva di cui al comma 2

del successivo articolo 7;

- b) di liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per espressa volontà del testatore o del disponente;
- c) dell'eventuale imputazione al patrimonio netto delle plusvalenze, anche se non realizzate ma conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria.

Art. 6

Impiego del patrimonio

1. La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, diversificando gli investimenti, in modo da salvaguardare il suo valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con la propria finalità istituzionale ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Nel Bilancio di esercizio verrà data specifica evidenza degli impieghi e della relativa redditività. Ai fini informativi, nel Documento Programmatico Previsionale verranno indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, D.Lgs. n.153/99.

2. Per la gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può conferire incarichi ad intermediari esterni abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, purché non vi ricoprano cariche i componenti degli organi della Fondazione. Tali incarichi devono essere conferiti nell'esclusivo interesse della Fondazione e tenuto conto del criterio del contenimento del costo.

3. Qualora la scelta dell'intermediario ricada sulla società bancaria conferitaria, l'incarico dovrà essere conferito alle condizioni stabilite da un apposito regolamento interno teso ad assicurare alla Fondazione l'opportuno controllo tenuto conto, come in tutti gli altri casi, del criterio del contenimento del costo.

4. La Fondazione potrà svolgere direttamente l'attività di gestione del proprio patrimonio, utilizzando in tal caso strutture organizzative interne idonee, separate ed autonome rispetto a quelle che svolgono le attività istituzionali della Fondazione.

5. Resta comunque esclusa l'assunzione di partecipazioni di controllo in attività d'impresa, ad eccezione di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3.

Capo III **Reddito**

Art. 7

Definizione di reddito e sua destinazione

1. Ai fini del presente Statuto si considera reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzate dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 153/99, ancorché non distribuiti.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, in relazione ai risultati di esercizio, la destinazione dei redditi e delle eventuali altre disponibilità, stabilendo, in conformità con la legislazione vigente e con le disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza, ed in particolare l'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) una parte non inferiore al 51% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori rilevanti di cui al precedente articolo 2, comma 3;
- e) una parte residua indifferentemente agli altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti a riserve e ad altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.

3. Le modalità di istituzione di eventuali accantonamenti o riserve facoltative saranno previste da un apposito Regolamento interno, che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto. In tal caso, il Regolamento interno, nella parte in cui si riferisce alla riserva facoltativa, dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità di vigilanza.

TITOLO II

Organi

Capo I

Organi della Fondazione

Art. 8

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Capo II

Assemblea dei Soci

Art. 9

Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta la continuità storica e giuridica di quella originaria della Fondazione ed ha funzione di alta sorveglianza del rispetto delle norme dello Statuto e del conseguimento delle finalità istituzionali.

2. L'Assemblea dei Soci è formata da un minimo di 58 ad un massimo di 115 Soci, che assumono la qualifica di Socio per un periodo di venti anni, salvo riconferma che può essere effettuata una sola volta consecutivamente.

Art. 10

Autodisciplina dell'Assemblea

Con Regolamenti interni emanati ai sensi del successivo art. 11, vengono, tra l'altro, stabilite:

- a) le modalità per l'elezione dei Soci con l'indicazione dei requisiti che debbono possedere;
- b) le modalità per l'accertamento periodico del loro numero;
- c) le modalità di funzionamento dell'Assemblea;
- d) le cause di sospensione e di decadenza dei Soci; assicurando comunque la sospensione dalla qualifica di Socio in caso di nomina a componente del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci o a Direttore Generale.

Art. 11

Nomina dei Soci

All'elezione dei Soci provvede l'Assemblea sulla base dei Regolamenti interni di cui al precedente articolo 10, lett. a), che nello stabilire le modalità per l'elezione, dovrà riportare:

- a) i requisiti generali attinenti, tra l'altro, l'età ed i rapporti di parentela con altri Soci;

- b) i requisiti di onorabilità e di professionalità;
- c) le cause di incompatibilità;
- d) le forme di raccolta delle candidature;
- e) l'iter istruttorio cui dovrà essere sottoposta la candidatura;
- f) la fissazione di un quorum deliberativo per l'elezione.

Art. 12 **Competenze**

1. L'Assemblea dei Soci:

- a) approva i propri Regolamenti interni;
- b) nomina i propri componenti;
- c) designa 6 componenti del Comitato d'Indirizzo;
- d) esprime pareri non vincolanti in materia di:
 - 1) Programmi Generali Pluriennali degli Interventi;
 - 2) Documento Programmatico Previsionale;
 - 3) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Comitato di Indirizzo di sua designazione;
 - 4) trasformazione, fusione e liquidazione della Fondazione;
- e) elabora e promuove studi e documenti che possano contribuire al corretto conseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Presidente della Fondazione, o chi ne fa le veci, sottopone all'Assemblea le questioni sulle quali è richiesto un parere. I pareri vengono espressi entro il termine di trenta giorni dall'adozione delle deliberazioni relative

alle suddette materie. Decorso tale termine senza che sia intervenuto il parere, si potrà dare esecuzione alle deliberazioni.

Art. 13

Convocazione e costituzione

1. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente dell'Assemblea almeno una volta all'anno per esprimere il parere sul Documento Programmatico Previsionale.

2. L'avviso di convocazione, da inviare ai Soci a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax ed e-mail, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, conterrà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione non potrà essere tenuta nella stessa giornata della prima.

3. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

4. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere più di due deleghe.

5. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo altra forma di votazione che l'Assemblea dovrà deliberare a maggioranza dei votanti.

Art. 14

Adunanze

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione nel caso in cui egli rivesta la qualifica di Socio. In caso contrario, l'Assemblea elegge nel proprio ambito un suo Presidente con durata pari al mandato del Presidente della Fondazione. Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

3. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale o con un delegato che quest'ultimo provvederà a designare nelle funzioni di segretario dell'adunanza.

Capo III

Comitato di Indirizzo

Art. 15

Attribuzioni del Comitato di Indirizzo

Il Comitato di Indirizzo:

- a) approva i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;
- b) delibera le modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei componenti del Comitato di Indirizzo;

- c) approva i Programmi generali, anche pluriennali, di intervento e di gestione patrimoniale;
- d) delibera, su base triennale, sulla scelta e sulla modificazione dei settori rilevanti tra quelli indicati al precedente art. 2, comma 2;
- e) nomina e proclama i propri componenti su designazione dell'Assemblea dei Soci e su designazione delle istituzioni di cui ai successivi articoli 18 e 20;
- f) coopta i propri componenti a norma del successivo art.19;
- g) nomina e, nel rispetto delle norme del Codice civile, revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Sindaci, e ne determina i compensi;
- h) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- i) verifica i risultati della gestione, approva il Bilancio d'esercizio e il Documento Programmatico Previsionale;
- j) delibera sulla trasformazione e sulla fusione della Fondazione;
- k) delibera l'istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata oltre all'acquisizione e alla dismissione di partecipazioni di controllo nelle stesse.

Art. 16

Membri del Comitato di Indirizzo

1. Il numero massimo dei membri del Comitato di Indirizzo è di 12, di cui:

- a) 6 sono designati dall'Assemblea dei Soci a norma del successivo art.21, comma 1;

- b) 2 sono designati e/o cooptati a norma dei successivi articoli 18 e 19;
- c) 4 sono designati a norma del successivo articolo 20.

2. Essi, in nessun caso, rappresentano il soggetto che li ha designati né ad esso rispondono, così come non possono essere comunque ed in genere vincolati da mandati od obblighi di sorta nell'esercizio delle loro funzioni.

3. I membri del Comitato di Indirizzo vengono nominati per 4 esercizi e possono svolgere non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica. Non è computato il mandato espletato per una durata inferiore a due anni purché la cessazione sia diversa dalle dimissioni volontarie escluso il caso di nomina in altro organo della Fondazione. Non si può escludere dal computo dei mandati più di un mandato parziale. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere rinominato solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

Art. 17 **Requisiti**

Possono essere nominati, costituendo questi criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, membri del Comitato di Indirizzo, oltre coloro che non si trovino nelle situazioni di cui agli articoli 34 e 35 del presente Statuto, coloro che:

- a) siano in possesso di conoscenze ed esperienze maturate per un periodo minimo di tre anni in almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati nel precedente articolo 2, comma 2; pertanto essi dovranno possedere competenza, esperienza e professionalità che possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione assicurando la presenza di tutte le professionalità riferite ai settori rilevanti;
- b) siano cittadini europei di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione;
- c) non abbiano liti pendenti con la Fondazione o le società ed enti partecipati o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite.

Art. 18

Designazioni delle personalità da parte di persone fisiche o giuridiche

La Fondazione invita 2 persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, le quali operano nei settori di cui al precedente art. 2, comma 2, ad indicare ciascuna una terna di candidati, secondo le modalità descritte al successivo art. 21.

Art. 19

Nomina per cooptazione

In alternativa alle designazioni di cui al precedente articolo, il Comitato di Indirizzo ha facoltà di nominare per cooptazione fino a 2 membri del Comitato che siano personalità di chiara ed indiscussa fama.

Art. 20

Designazioni di Enti pubblici e privati espressivi della realtà locale

La Fondazione invita i seguenti Enti ad indicare ciascuno una terna di candidati secondo le modalità descritte nel successivo art.21:

1. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
2. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
3. Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”;
4. AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue - Comunale di Roma.

Art. 21

Modalità di nomina

1. Per quanto riguarda i componenti di designazione assembleare, nel semestre precedente alla scadenza del mandato il Presidente della Fondazione invita l'Assemblea dei Soci alla designazione.

2. Almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato, il Comitato di Indirizzo, qualora decida di non avvalersi, anche parzialmente, della facoltà di nomina per cooptazione di cui al precedente art. 19, individua le persone fisiche o giuridiche, di cui al precedente art. 18 e le invita, 3 mesi prima della suddetta scadenza, ad indicare, per ciascun posto resosi vacante, una terna di candidati per il Comitato.

3. Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente della Fondazione invita gli enti di cui al precedente art. 20 ad indicare per ciascun posto resosi vacante una terna di candidati per il Comitato.

4. Le terne, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Comitato di Indirizzo.

5. I soggetti con potestà di designazione la esercitano entro 45 giorni dalla data di richiesta da parte del Presidente della Fondazione.

6. Trascorso il complessivo termine di 45 giorni senza che siano pervenute indicazioni da parte di uno o più dei soggetti individuati dal Comitato di Indirizzo ai sensi del precedente comma 2, il Comitato, qualora non decida di nominare il proprio componente per cooptazione, individua un altro soggetto di cui al precedente art.18 e lo invita a provvedere alla indicazione della terna sempre nel termine dei 45 giorni. Decorso vanamente anche il successivo termine dei 45 giorni, il Comitato di Indirizzo procede alla nomina per cooptazione.

7. Trascorso il complessivo termine di 45 giorni senza che siano pervenute indicazioni da parte di uno o più degli enti di cui al precedente art. 20, il Comitato di Indirizzo nominerà il componente nell'ambito delle terne presentate da tali enti indicati sempre nel precedente art. 20.

8. Il Comitato di Indirizzo in carica, ricevuta l'indicazione delle terne, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità dell'indicazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina ed alla proclamazione entro 30 giorni dal ricevimento della designazione.

9. In ogni caso il Comitato di Indirizzo può operare pienamente e legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni quando siano stati nominati almeno 8 componenti su 12.

10. Entro 30 giorni dal termine delle formalità di nomina ed avendo raggiunto il numero minimo di cui al comma precedente, il Presidente uscente della Fondazione convoca il Comitato di Indirizzo indicando le materie da trattare e lo presiederà senza diritto di voto.

11. Qualora durante il quadriennio venga per qualsiasi motivo a mancare un componente nominato ai sensi del precedente art.18, il Comitato di Indirizzo, qualora decida di non avvalersi della facoltà di nomina per cooptazione di cui al precedente art. 19, individua le persone fisiche o giuridiche, di cui al medesimo art. 18, eventualmente anche le stesse che hanno già designato, e le invita ad

indicare una nuova terna di candidati, nell'ambito della quale sarà nominato e proclamato dal Comitato di Indirizzo il nuovo componente. Quest'ultimo resterà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

12. Qualora durante il quadriennio venga per qualsiasi motivo a mancare un componente nominato per cooptazione ai sensi del precedente art. 19, il Comitato di Indirizzo procede ad una nuova cooptazione, ovvero, in alternativa, ad avviare la procedura di nomina per l'indicazione di una terna di cui al precedente art. 18. Il nuovo componente così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

13. Qualora durante il quadriennio venga per qualsiasi motivo a mancare un componente nominato ai sensi del precedente art. 20, il Presidente della Fondazione invita l'ente designante ad indicare una nuova terna di candidati, nell'ambito della quale sarà nominato e proclamato dal Comitato di Indirizzo il nuovo componente. Quest'ultimo resterà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

14. Qualora durante il quadriennio venga per qualsiasi motivo a mancare un componente designato dall'Assemblea dei Soci, il Presidente della Fondazione invita l'Assemblea stessa alla nuova designazione. Il componente così designato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto che sostituisce.

15. I membri dell'Assemblea dei Soci della Fondazione che accettano l'incarico di componenti del Comitato d'Indirizzo sono sospesi dalla qualifica di Socio e non possono esercitare, né delegare, per tutta la durata del mandato il proprio voto alle adunanze dell'Assemblea. Il periodo di mandato assolto nel Comitato di Indirizzo non si computa agli effetti della determinazione della scadenza ventennale dalla qualifica di Socio della Fondazione.

Art. 22

Decadenza e Sospensione

1. Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo da far pervenire per iscritto, non siano intervenuti alle adunanze del Comitato di Indirizzo in tre riunioni consecutive.

2. Il Comitato di Indirizzo può comminare la sospensione, o la decadenza in caso di permanenza del conflitto di interesse, dalla carica dei propri membri per le ipotesi di conflitto di interesse nonché di violazione delle norme statutarie sulla astensione.

3. La carica di componente del Comitato di Indirizzo si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della relativa comunicazione scritta.

Art. 23

Convocazione del Comitato di Indirizzo

1. L'adunanza del Comitato di Indirizzo deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale.

2. Essa è inoltre convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando gliene faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti del Comitato di Indirizzo, ovvero tre componenti del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci.

3. La convocazione fatta dal Presidente deve contenere l'Ordine del Giorno e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, fax ed e-mail all'indirizzo dei componenti del Comitato d'Indirizzo e del Collegio Sindacale e, a discrezione del Presidente che terrà anche conto degli argomenti all'Ordine del Giorno, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, almeno sette giorni prima della riunione.

4. Per la seconda convocazione è necessario che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima.

5. In caso di urgenza, il termine indicato nel precedente comma 3 può essere ridotto, tranne che per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Documento Programmatico Previsionale.

Art. 24

Costituzione del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è legalmente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

2. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

4. Alle adunanze partecipano i membri del Collegio dei Sindaci, mentre a discrezione del Presidente, che terrà anche conto degli argomenti all'Ordine del Giorno, possono partecipare, senza diritto di voto, previamente convocati, i membri del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale o con un delegato che quest'ultimo provvederà a designare nelle funzioni di segretario dell'adunanza.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.

7. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo altra forma di votazione che il Comitato di Indirizzo dovrà deliberare a maggioranza dei votanti.

8. In assenza delle formalità di convocazione contemplate nel precedente art. 23, il Comitato di Indirizzo si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio dei Sindaci.

9. L'adunanza del Comitato di Indirizzo si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Comitato di Indirizzo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il segretario.

Capo IV **Consiglio di Amministrazione**

Art. 25 **Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli riservati al Comitato di Indirizzo dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a) redige il Bilancio d'esercizio con la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione entro il 31 marzo, e lo

- trasmette al Collegio dei Sindaci entro il giorno successivo;
- b) redige il Documento Programmatico Previsionale, il Programma Generale Pluriennale degli Interventi e degli Investimenti;
 - c) propone il testo dei Regolamenti della Fondazione;
 - d) delibera sulle erogazioni della Fondazione, nell'ambito dei programmi generali approvati dal Comitato di Indirizzo;
 - e) provvede all'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i Dirigenti, determinando i compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni, i collocamenti a riposo;
 - f) provvede alla nomina del Direttore Generale della Fondazione determinandone i poteri e le funzioni oltre quanto stabilito dal successivo art. 33, nonché la natura del rapporto di lavoro, la durata ed il compenso. Egli può essere riconfermato nella carica;
 - g) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
 - h) nomina e designa i rappresentanti negli organi delle società e degli enti partecipati;
 - i) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
 - j) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
 - k) delibera sulla costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e proponendo al Comitato di Indirizzo la misura degli eventuali compensi.

3. Il Consiglio di Amministrazione esercita altresì ogni potere espressamente delegatogli dal Comitato di Indirizzo, nel rispetto della separatezza delle competenze.

Art. 26

Costituzione e requisiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 Consiglieri, che possono essere scelti anche tra i membri del Comitato di Indirizzo; in questo caso, con l'accettazione della carica i membri del Comitato di Indirizzo nominati membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica di membro del Comitato di Indirizzo e vengono sostituiti con le modalità previste dal precedente art. 21.

2. I Consiglieri sono nominati per la durata di 6 esercizi e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato consecutivo. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

3. I membri dell'Assemblea dei Soci della Fondazione che accettano l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione, sono sospesi dalla qualifica di Socio e non possono esercitare, né delegare, il proprio voto alle adunanze dell'Assemblea. Il periodo di mandato assolto nel Consiglio di Amministrazione non si computa agli effetti della determinazione della scadenza ventennale dalla qualifica di Socio della Fondazione.

4. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, attraverso una procedura selettivo-comparativa, oltre coloro che non si trovino nelle situazioni di cui ai successivi artt. 34 e 35, coloro che possono essere annoverati tra personalità del mondo dell'impresa, del lavoro, della professione, della cultura, della scienza, dell'arte o delle attività sociali, e tra coloro che abbiano significative esperienze pluriennali in almeno uno dei settori di intervento in cui opera la Fondazione e precisati nell'art. 2, comma 2, o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività.

Art. 27

Nomine e sostituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente della Fondazione e può nominare un Vice Presidente. In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio convoca il Comitato di Indirizzo per la loro sostituzione.

2. I nuovi Consiglieri così nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

3. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, se nominato e in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, al componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

4. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Fondazione può essere conferita a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, a dipendenti della Fondazione ed a terzi per singoli atti o categorie di atti.

5. Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri di Amministrazione ed il Direttore Generale, in relazione ai poteri ad essi attribuiti, ove necessario, possono conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 28 **Adunanze**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre.

2. Esso si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta motivata almeno tre Amministratori ovvero il Collegio dei Sindaci.

3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per raccomandata, telegramma, fax ed e-mail, almeno tre giorni prima della riunione.

4. In caso di urgenza, il termine indicato nel comma precedente può essere ridotto.

5. Il Componente del Consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio e se ne avvierà il procedimento di sostituzione ad iniziativa del Presidente.

6. In assenza delle formalità di convocazione contemplate nei precedenti commi 3 e 4, il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio dei Sindaci.

7. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 29

Deliberazioni

1. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato.

2. In caso di assenza o impedimento di entrambi, o di mancata nomina del Vice Presidente, dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina. In caso di nomina contemporanea, prevale l'età.

3. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

6. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale o con un delegato che quest'ultimo provvederà a designare nelle funzioni di segretario dell'adunanza.

7. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo altra forma di votazione che il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare a maggioranza dei votanti.

Capo V **Presidente**

Art. 30 **Poteri**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività di competenza dell'Assemblea dei Soci. Qualora rivesta anche la carica di Presidente dell'Assemblea, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione vigila inoltre sull'esecuzione delle relative deliberazioni ed in generale sull'andamento della Fondazione.

2. Il Presidente pertanto:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e presiede, senza diritto di voto, il Comitato di Indirizzo, proponendo le materie da trattare;
- d) convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea dei Soci proponendo le materie da trattare, salvo quanto previsto dal precedente art.14, comma 1;
- e) esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato

e, in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Chi sostituisce il Presidente non può esercitare il diritto di voto relativamente alle attribuzioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2.

Capo VI **Collegio dei Sindaci**

Art. 31 **Composizione del Collegio**

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi. Essi durano in carica quattro esercizi e possono svolgere non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo. Sono altresì nominati due Sindaci supplenti. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica. Non è computato il mandato espletato per una durata inferiore a due anni purché la cessazione sia diversa dalle dimissioni volontarie escluso il caso di nomina in altro organo della Fondazione. Non si può escludere dal computo dei mandati più di un mandato parziale. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere rinominato solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

2. I membri dell'Assemblea dei Soci della Fondazione che accettano l'incarico di componenti del

Collegio dei Sindaci, sono sospesi dalla qualifica di Socio e non possono esercitare, né delegare, il proprio voto alle adunanze dell'Assemblea. Il periodo di mandato assolto nel Collegio dei Sindaci non si computa agli effetti della determinazione della scadenza ventennale dalla qualifica di Socio della Fondazione.

3. I Sindaci devono essere abilitati all'esercizio del controllo legale dei conti.

4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla successiva adunanza del Comitato di Indirizzo, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato di Indirizzo, dal Sindaco più anziano.

5. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza del Comitato di Indirizzo perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 32
Attribuzioni del Collegio

1. Al Collegio dei Sindaci sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403, 1° comma, del codice civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il Bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano. Inoltre, esprime con apposita relazione un giudizio sul Bilancio d'esercizio.

2. I Sindaci effettivi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato d'Indirizzo.

3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

4. Il Collegio dei Sindaci redige apposita relazione al Bilancio dell'esercizio e al Documento Programmatico Previsionale.

5. La riunione del Collegio dei Sindaci si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno

dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un Sindaco.

Capo VII **Direttore Generale**

Art. 33 **Poteri**

1. Il Direttore Generale:

- a) partecipa ai Consigli di Amministrazione ed alle adunanze del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci;
- b) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, e rappresenta la Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata ai sensi del precedente art. 27, comma 4;
- c) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sottoscrive, con il Presidente, i verbali dell'Assemblea dei Soci, del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze del Comitato di

- Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci; le funzioni di Segretario possono essere svolte da un delegato del Direttore Generale da egli stesso designato;
- e) è a capo del personale ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale, oltre a non incorrere nelle situazioni di cui agli artt. 34 e 35 del presente Statuto, dovrà, alternativamente, possedere una esperienza almeno triennale:

- a) per aver svolto funzioni gestionali ed operative presso primari enti o società pubbliche e/o private;
- b) aver svolto funzioni gestionali, operative e di controllo presso enti ed organismi con finalità assimilabili a quelle indicate al precedente art. 2, comma 2.

Al Direttore Generale si applicano le previsioni di cui all'art. 26, comma 3 dello Statuto.

TITOLO III

Requisiti generali, conflitto di interesse, indennità e rimborsi

Capo I

Art. 34

Requisiti Generali di Onorabilità

1. Tenuto conto di quanto indicato nell'art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 153/99, le cariche di membro del Comitato di Indirizzo, Amministratore, Sindaco e di

Direttore Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione a:
 - 1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e strumenti di pagamento;
 - 2) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche di membro del Comitato di Indirizzo, Amministratore, Sindaco e di Direttore Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle

pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di membro del Comitato di Indirizzo, Amministratore, Sindaco e Direttore Generale:

- a) la condanna, con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui al precedente comma 1, lett. c);
- b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 35

Requisiti Generali di Incompatibilità

1. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci ed il Direttore Generale sono soggetti alle disposizioni in tema di incompatibilità dettate dalla legge, dall'Autorità di vigilanza e dal presente Statuto.

In particolare:

- a) uno stesso soggetto non può esercitare all'interno degli organi della Fondazione più di una carica;
- b) non possono assumere la carica di componente del

- Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci o di Direttore Generale, gli amministratori ed i dipendenti dei soggetti cui è attribuito il potere di designazione, nonché coloro legati a questi soggetti da rapporti di collaborazione professionale a qualsiasi titolo;
- c) si applicano le incompatibilità previste dall'art. 4, comma 1, lett. g-bis) e comma 2-bis, D.Lgs. n. 153/99;
 - d) i componenti degli organi della Fondazione e i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti del Comitato di Indirizzo, non possono essere destinatari degli interventi della Fondazione, salvo gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi da tali soggetti designanti;
 - e) non possono svolgere, all'interno della Fondazione, funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo, soggetti che già svolgono una di queste funzioni in altro ente conferente, per tale intendendosi uno degli enti previsti nel D.Lgs. n. 153/99;
 - f) non possono svolgere funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo, gli amministratori delle organizzazioni destinatarie degli interventi della Fondazione ed a questa legate da rapporti organici permanenti, a meno che si tratti di organizzazioni costituenti diretta ed indiretta emanazione della Fondazione medesima, o attraverso le quali la Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali;
 - g) non possono essere nominati componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della

Fondazione gli Amministratori, i Direttori Generali ed i dipendenti degli intermediari cui sia affidata la gestione del patrimonio della Fondazione;

- h) non possono svolgere funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione, i titolari di cariche pubbliche, anche non elettive, detenute presso gli enti locali territoriali, gli Organi costituzionali, e le Amministrazioni dello Stato; in particolare gli amministratori di tali enti e coloro che hanno con questi enti un rapporto di lavoro subordinato o collaborazioni professionali a qualsiasi titolo; per casi eccezionali e con deliberazione adeguatamente motivata assunta dall'organo nominante sentito il Collegio dei Sindaci, possono legittimarsi eventuali deroghe assicurando l'assenza di conflitti di interesse, l'indipendenza nello svolgimento dei compiti e la trasparenza delle decisioni;
- i) non esiste incompatibilità tra l'incarico di componente degli organi della Fondazione ed incarichi accademici anche retribuiti.

2. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità produce la decadenza dalla carica.

Art. 36

Procedure generali per la verifica dei requisiti di onorabilità, di incompatibilità e per le decadenze

1. Ciascun organo collegiale, e per il Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione, è chiamato a verificare che non sussistano inizialmente, e che non sopravvengano successivamente, cause di incompatibilità a carico dei propri componenti, e che sussistano inizialmente e che non vengano meno successivamente, i requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 34, assumendo, se del caso, i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni secondo le procedure previste da apposito Regolamento interno.

2. I componenti di ciascun organo sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali cause di incompatibilità o del difetto dei requisiti di onorabilità richiesti dal presente Statuto.

3. Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può essere considerato, dall'organo di appartenenza del soggetto in conflitto, e per il Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione, giusta causa di revoca dalla carica.

Capo II

Art. 37

Conflitto di interesse

1. I componenti gli organi collegiali della Fondazione ed il Direttore Generale che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interesse con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione rispettivamente all'organo di appartenenza ed al Consiglio di Amministrazione e debbono astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.

2. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni idonee a salvaguardia degli interessi della Fondazione, adottando il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, ovvero il provvedimento di decadenza nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente.

Capo III

Art. 38

Indennità e rimborsi

1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli amministratori, ai fondatori e

ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

2. Al Presidente, al Vice Presidente se nominato, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci compete un compenso annuo determinato in via generale dal Comitato di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Ai membri del Comitato di Indirizzo e di eventuali comitati e/o commissioni tecniche cui partecipino anche soggetti estranei agli organi della Fondazione, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze anche eventualmente nella misura forfettaria determinata in via generale dal Comitato di Indirizzo, su parere conforme del Collegio dei Sindaci, un'indennità per la partecipazione alle riunioni dell'organo ed erogata secondo le modalità stabilite dallo stesso Comitato di Indirizzo.

4. Per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, nonché delle Commissioni di cui al precedente art. 25, comma 2, lett. k), i compensi sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, e sono commisurati all'entità del patrimonio.

TITOLO IV
Esercizio - Libri sociali - Bilancio

Art. 39
Esercizio

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 40
Libri sociali

La Fondazione tiene i seguenti Libri:

- a) Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci;
- b) Libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Indirizzo;
- c) Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) Libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci;
- e) Libro giornale;
- f) Libro degli inventari.

Art. 41
Bilancio

1. Dopo la chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio e la relazione sulla gestione e li trasmette, entro il giorno successivo a quello dell'approvazione, al Collegio dei Sindaci.

2. Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa.
3. La relazione sulla gestione illustra in apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti, e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
4. I progetti di Bilancio, con la Relazione del Consiglio e del Collegio dei Sindaci, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono l'adunanza del Comitato di Indirizzo chiamato ad approvarli.
5. Il Comitato di Indirizzo provvede ad approvare il Bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine per l'approvazione del Bilancio è prorogato al 30 giugno di ogni anno.
6. Il Consiglio di Amministrazione trasmette, entro quindici giorni dall'approvazione, il Bilancio all'Autorità di Vigilanza.
7. I Bilanci sono redatti e pubblicati secondo le forme tecniche e con le modalità stabilite con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.
8. La Fondazione predispone contabilità separate per le imprese strumentali esercitate direttamente.

Art. 42

Documento Programmatico Previsionale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone un progetto di Documento Programmatico Previsionale relativo all'esercizio successivo e lo trasmette, entro il giorno successivo a quello dell'approvazione, al Collegio dei Sindaci ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci per la convocazione dell'Assemblea stessa.

2. Il Documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, e accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono la riunione del Comitato di Indirizzo convocato per l'approvazione.

3. Il Comitato di Indirizzo provvede ad approvare il Documento Programmatico Previsionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Il Documento Programmatico Previsionale, una volta approvato, è inviato, entro 15 giorni, all'Autorità di Vigilanza.

TITOLO V
Scioglimento e liquidazione

Art. 43
Scioglimento

La Fondazione si scioglie con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati:

- a) per il raggiungimento degli scopi statutarî o per la sopravvenuta impossibilit  di conseguirli;
- b) per deliberazione del Comitato di Indirizzo, su proposta unanime e motivata del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente art. 12, comma 1, lett. d), n. 4;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 44
Liquidazione

1. Intervenuto lo scioglimento, l'Autorit  di Vigilanza nomina uno o pi  liquidatori, determina i poteri di questi e le modalit  della liquidazione, nonch  la destinazione dei beni residui.

2. Il procedimento di liquidazione   regolato dalle norme del Libro I, Titolo II, Capo II c.c. e dalle relative disposizioni di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 153/1999.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie

Art. 45
Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

